Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 novembre 1981 e 27 marzo 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, 26, 48, 55 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19, primo comma, punto 8):

8) sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari, ai preposti alle dipendenze e ai loro coadiutori e al personale addetto alle sostituzioni dei preposti, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, o in via permanente e fino ad eventuale revoca per determinati atti o categorie di atti, la rappresentanza della Cassa a componenti del consiglio, al direttore generale o ad altro personale.

Art. 48, primo comma, lettere *e*), *f*), *p*), *v*):

(*Omissis*).

e) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di esattoria, di tesoreria o di cassa, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti, e con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 57, lettera *g*);

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 58, primo comma, lettera *e*):

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4010)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 ottobre 1981 e 11 febbraio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 9, 18, 19, 26, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 8, lettera *c*):

sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per quanto riguarda la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 9, lettera *b*):

eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri componenti il consiglio la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19, punto 13):

sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e dei servizi di tesoreria e di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Art. 19, punto 14):

sulle vendite, sulle costruzioni, sugli acquisti e sulle permute di immobili, nonché sulle locazioni attive e passive con canone annuale superiore a L. 6.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

Art. 19, punto 15):

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi il 2 per mille del patrimonio della Cassa.

Art. 19, punto 16):

su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per l'autorizzazione al frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le L. 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie.

Art. 19, punto 18):

sulle transazioni che producano una perdita superiore a L. 7.000.000.

Art. 26, comma primo. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni consultive.

Art. 26, comma quarto. — Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Art. 47. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48; contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà; effettuare riporti passivi; vendere titoli di proprietà.

Art. 48, lettera *c*):

partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 48, lettera *f*):

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni; qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 48, lettera *m*):

sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 51, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi, quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 54, comma primo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate nel periodo massimo di anni 20. L'ammortamento avrà luogo mediante il pagamento di rate, di regola costanti, con periodicità non superiore ai sei mesi, comprensive di capitale e interessi. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salvo la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio o dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

(4009)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 gennaio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 48, 51, 53, 57 e norma transitoria, dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6 (nuova norma da indicare come ultimo comma). — La qualità di socio si perde anche per dimissioni che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione scritta.

Art. 8, lettera *c*):

sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei consiglieri e dei componenti le commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Art. 9, lettera *b*):

eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei consiglieri e componenti delle commissioni.

Art. 17, comma secondo. — I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, consecutivamente, non più di due volte.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente e per il vice presidente la misura delle medaglie di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro; per gli altri consiglieri la misura delle medaglie di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19, punto 14):

sulle vendite, sugli acquisti e sulle permute di immobili, nonché sulle locazioni con un canone annuale superiore a lire 6.000.000 o di durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

Art. 19, punto 15):

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 25.000.000.

Art. 19, punto 18):

sulle transazioni relative a crediti il cui importo superi L. 25.000.000.

Art. 31 (nuova norma da indicare come ultimo comma). — Le facoltà di firma, per quanto non previsto nel presente statuto, sono stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e riportato sull'elenco delle firme autorizzate.

Art. 32, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento ed il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di abitazioni per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 33, comma primo. — Le filiali dipendono dalla direzione generale.

Art. 48, lettera *c*):

partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 48, lettera *m*):

sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 51, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti da ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o

boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 57, lettera *f*):

partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Norma transitoria. — I consiglieri in carica al momento dell'approvazione ai sensi di legge della disposizione di cui al precedente art. 17, comma secondo, si considerano eletti per la prima volta.

(4005)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazione allo statuto del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Vista la delibera adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 30 marzo 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 6, lettera *p*), dello statuto del Monte dei Paschi di Siena in conformità del seguente testo:

Art. 6, lettera *p*):

« *p*) concede, con durata non superiore a cinque anni, prestiti di limitato importo, occorrendo con acquisizione di garanzia personale ovvero contro vincolo o cessione di stipendio o salario; ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4004)

DECRETO 12 agosto 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, e 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1982 e scadenza 1° marzo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 119:

decreto ministeriale n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, di lire 2.500 miliardi; successivamente elevata a lire 2.750 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

decreto ministeriale n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, di lire 500 miliardi, e successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1982 e scadenza 1° marzo 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,74955% per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982 e ventiquattro mesi;

al 10,34955% per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982 a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,75% per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,35% per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 762 e n. 763 del 20 febbraio 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alla cedola n. 2, di scadenza 1° marzo 1983, è determinato nella misura:

del 9,75%, per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.750 miliardi;

del 10,35%, per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi.

La spesa complessiva di L. 319.875.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 268.125.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982 a ventiquattro mesi;

di L. 51.750.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1982 a quarantotto mesi;

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4046)

DECRETO 12 agosto 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1981, a trentasei mesi, e 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1982 e scadenza 1° marzo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il proprio decreto n. 255984/66-AS del 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981, emanato in forza della cennata legge n. 888, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1981, per lire 2.000 miliardi;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visto il proprio decreto n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1981, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981, emanato in forza della cennata legge n. 119, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° settembre 1981, per lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1982 e scadenza 1° marzo 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,74955%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1983 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 255984 del 18 febbraio 1981 e n. 259847 dell'8 agosto 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1983:

certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1981, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi - cedola n. 4;

certificati di credito del Tesoro 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi - cedola n. 3;

è determinato nella misura del 9,75%.

La spesa complessiva di lire 292.500.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 195.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1981, a trentasei mesi;

di L. 97.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4047)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 maggio 1982.

Attribuzione alla regione Veneto della somma di lire 5.004.188.215, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Veneto la somma di lire 1.034.534.650 quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Viste le dichiarazioni n. 18540/3230 del 28 dicembre 1981 e n. 3051/3230 del 22 marzo 1982, rese dall'assessore competente della regione Veneto, con le quali si chiedono le erogazioni degli importi complessivi rispettivamente di L. 10.701.587.176 e di L. 3.669.088.397, relativamente ai programmi di edilizia scolastica;

Considerato che le richieste avanzate sul secondo programma già hanno trovato copertura nei relativi fondi ancora disponibili;

Considerato, altresì, che l'importo complessivo di lire 5.004.188.215 richiesto sul primo programma (disponibilità 1978) trova copertura nei relativi fondi ancora disponibili;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Veneto è impegnata la somma complessiva di L. 5.004.188.215, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 400

(3683)

DECRETO 3 giugno 1982.

Attribuzione alla regione Veneto della somma di lire 8.937.152.216, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Veneto la somma di lire 1.034.534.650 quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 4830 del 7 maggio 1982, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo complessivo di L. 9.500.000.000, a valere sui programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 8.937.152.216 sulle disponibilità 1978, primo programma, esaurendole, e per l'importo di L. 562.847.784 sulle disponibilità 1980;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Veneto è impegnata la somma di L. 8.937.152.216, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 399

(3684)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1982.

Delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Delia Nivolelli ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1975, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, che detta norme sulla presentazione e designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Delia Nivolelli » corredata dal parere favorevole dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica sopra citati;

Decreta:

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola con indicazione geografica « Delia Nivolelli » nei tipi bianco, rosso e rosato è compresa nei comuni di: Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Costelvetrano, Salemi, Vita e S. Ninfa ricadenti nella provincia di Trapani.

Tale zona risulta così delimitata:

ad ovest: a sud-est del centro urbano di Mazara del Vallo, a circa km 1,500 della strada litoranea San Vito Bocca, va seconda una leggera curva alla strada provinciale Mazara-Salemi. Sviluppo chilometri 2,200 circa, segue detta strada per circa chilometri 2, quindi volge verso nord-ovest raggiungendo case Patatari. Sviluppo chilometri 2,300 circa. Da case Patatari spostandosi verso nord-nord-est segue la trazzera Mazara Costiera, lasciando ad ovest Torre Granatelli, il borgo Costiera, sino a raggiungere la strada provinciale Mazara-Salemi e precisamente la P.K. 11 sviluppo km 7 circa. Dal km 11 della provinciale Mazara-Salemi segue la strada Ponte-Runza-Casale per lo sviluppo di km 7,500 poi continua seguendo la strada consorziale di Busata per oltre km 1,500, sviluppo totale km 9,000.

Partendo dalla consorziale di Busala segue per km 1,500 la interpoderale Inchiappara-Casale, indi la strada comunale Judeo Carticella per km 3 ed in fine la vicinale di Carticella sino ad incrociare al km 1 la Statale (n. 188): sviluppo complessivo km 6,500;

a nord: partendo dal km 18,950 della statale (188) il perimetro segue detta statale sino al km 27,100 sviluppo km 8,150. Segue la suddetta strada provinciale Marsala-Salemi per circa km 5,700 indi prosegue per Monte Pusilesi poi svolge verso ovest fino ad incrociare la trazzera Marsala-Vita. Sviluppo km 7 circa. Continua per la trazzera suddetta fino all'incontro con la provinciale Vita-Salemi al chilometro 4,600 circa, e proseguendo quindi passa a sud dell'abitato di Vita, raggiunge la carrozzabile Vita Giudea che la percorre per circa 600 m fino a quota 450 prosegue ancora per la carrozzabile Giudea-Castelluzzi km 16,500 circa;

ad est: da Castelluzzi scende verso sud passando per Monte Baronia, incrocia la strada comunale Vita-Santa Ninfa fino al ponte di Rivarota. Seguendo indi la suddetta strada comunale passa per le case Rosignolo-Baronia, incrocia la ferrovia Castelvetrano-Palermo, quota 222, seguendo verso le Forche sino ad incrociare la strada statale n. 188 Salemi-Santa Ninfa. Sviluppo km 9 circa;

a sud: dal km 45,200 della detta strada statale n. 188, seguendo una leggera curva verso sud incrocia la ferrovia Castelvetrano-Palermo, passa per la contrada Bovara fino ad incrociare la carrozzabile Salemi-Santa Ninfa in contrada Torrello di Corleo. Da qui si sposta verso ovest fino al Monte Torrello passando a quota 167 e seguendo una linea fino a quota 140. Sviluppo km 6,500 circa.

Da detta quota 140 seguendo la trazzera che va a Santa Ninfa, passa per le contrade Canetici e Mondura fino ad arrivare al P.K. 44 della strada statale n. 119 Santa Ninfa-Castelvetrano. Sviluppo km 5,700 circa;

a sud-ovest: da P.K. 44 della strada statale n. 119 il perimetro sino a quota 243 nei pressi di case Stabile. Sviluppo km 17 circa. Da detta quota 243 e precisamente nei pressi del km 53 descrivendo un arco passa a sud delle case della Montagna per raggiungere a quota 127 la trazzera Marsala-Castelvetrano seguendola fino al km 48, indi volge poi a sud-ovest per incontrare la strada provinciale Mazara-Castelvetrano e la segue fino alla contrada Farfantazzo. Sviluppo km 9,500 circa.

Dalla suddetta contrada passa per baglio Rasacale, lasciando ad est la contrada Fontanelle incrocia la strada statale n. 115 al P.K. 64, sino ad incontrare la ferrovia Mazara-Castelvetrano. Sviluppo km 5,500 circa. Segue la ferrovia suddetta per km 3 fino ad incrociare il limite intercomunale Mazara-Campobello di Mazara e precisamente a Torre Campana. Continua per il limite intercomunale suddetto, passando, per case Saporito arriva al mare nei pressi di Capo Granitola. Sviluppo km 6 circa. Da Capo Granitola segue il mare Mediterraneo e va verso Mazara del Vallo. Sviluppo km 9 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3782)

DECRETO 3 agosto 1982.

Approvazione dei modelli dei registri di lavorazione delle olive e di denuncia-domanda validi per la concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva della campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982, ed in particolare l'articolo 5, che prevede la istituzione di un aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 1414/82 del 18 maggio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate trovano applicazione in attuazione della relativa regolamentazione comunitaria, per quanto con quest'ultima compatibili;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo - A.I.M.A., integrata e modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti da detta Azienda di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 con il quale sono stati affidati alla citata Azienda di Stato, che in appresso sarà indicata con la sola sigla AIMA, compiti di intervento nel settore delle materie grasse;

Considerata l'opportunità che, in attesa dell'emanazione da parte della Comunità delle norme applicative del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1982-83, vengano resi noti, tenuto conto dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, numero 1012 e sue modificazioni, i modelli della denuncia-domanda di aiuto e quelli relativi alle dichiarazioni dell'avvenuta trasformazione delle olive in olio;

Considerata la necessità di emanare, in tempo utile rispetto all'inizio della campagna 1982-83, le norme

disciplinanti la tenuta obbligatoria, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione, dei registri di lavorazione delle olive da parte dei gestori degli stabilimenti di molitura nonché le norme riguardanti l'espletamento degli adempimenti connessi con la tenuta dei registri stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione, per la campagna di commercializzazione 1982-83, dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1562/78, n. 1917/80 e n. 1413/82, del Consiglio rispettivamente del 29 giugno 1978, del 15 luglio 1980 e del 18 maggio 1982, le relative denunce-domande di aiuto dovranno essere redatte, da parte dei produttori interessati, su appositi modelli conformi al fac-simile *A* allegato al presente decreto, stampati e messi a disposizione a cura dell'AIMA.

La denuncia-domanda di aiuto deve essere corredata dallo stato di famiglia dell'avente titolo e dalla dichiarazione di avvenuta lavorazione delle olive (mod. *F*) di cui ai successivi articoli 2 e 4.

Alla denuncia-domanda deve essere allegata, altresì, regolarmente compilata in ogni sua voce, la scheda di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2276/79 del 16 ottobre 1979, prevista per la realizzazione dello schedario olivicolo nazionale, da ritirare presso la sede dell'associazione di appartenenza ammessa a partecipare ai lavori di costituzione dello schedario stesso.

Ai fini della formazione del suddetto schedario e della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, gli addetti alle relative rilevazioni e verifiche — muniti di apposito documento di abilitazione — hanno libero accesso, in forza dell'impegno assunto da ciascun olivicoltore con la domanda di aiuto alla produzione, ai terreni indicati nella denuncia-domanda, per l'accertamento della consistenza olivicola dell'azienda.

Art. 2.

Il registro di lavorazione che gli stabilimenti di molitura riconosciuti sono obbligati a tenere, a' termini della normativa comunitaria e nazionale specificata in premessa, deve essere conforme al modello fac-simile *B* allegato al presente decreto.

In particolare detto registro deve:

essere stampato su carta chimica autoricalcante;

avere le dimensioni di cm 38 di larghezza e cm 30,5 di altezza;

essere formato dal frontespizio in tre copie di colore bianco e da n. 30 gruppi di 4 fogli di colore diverso, di cui il primo costituito di n. 6 mod. *F* da utilizzare per la dichiarazione di avvenuta trasformazione in olio di ogni singola partita di olive.

Costituiscono parte integrante del registro il frontespizio e le note illustrative, che devono essere osservate per la corretta tenuta del registro stesso, nonché tre fogli recanti n. 2 modelli relativi ai riepiloghi mensili di lavorazione delle olive.

Nel registro di lavorazione, alla cui regolare tenuta è subordinata anche l'abilitazione dello stabilimento di molitura al rilascio della dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio (modello *F*) per la successiva campagna di commercializzazione, devono essere riportati tutti gli elementi richiesti.

I registri di lavorazione, che devono avere una numerazione progressiva, saranno stampati a cura dell'A.I.M.A. e messi a disposizione degli stabilimenti di molitura tramite gli ispettorati provinciali dell'alimentazione o gli uffici da questi derivati, cui compete la relativa vidimazione previo rigoroso accertamento della completezza delle indicazioni previste nel frontespizio.

Una copia del frontespizio di tutti i registri attribuiti deve essere inviata all'A.I.M.A. a cura dei competenti uffici, entro quindici giorni dall'avvenuta consegna.

Gli esercenti degli stabilimenti di molitura delle olive devono trasmettere mensilmente una copia dei fogli dei predetti registri all'A.I.M.A., mediante raccomandata, ed una seconda copia agli Ispettorati provinciali della alimentazione o agli uffici da questi derivati, accompagnate dai dati riassuntivi delle lavorazioni eseguite nel mese.

Tale adempimento deve avere luogo, dal momento della pubblicazione del presente decreto, entro il decimo giorno di ciascun mese lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati richiesti al precedente comma.

Su indicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro di lavorazione delle olive non può essere concesso, per la campagna 1982-83, a quegli stabilimenti di molitura, a cui carico siano state accertate irregolarità nella contabilità tenuta nel corso della campagna 1981-82 o che abbiano rifiutato o comunque non consentito agli incaricati dei controlli l'accesso presso gli stabilimenti stessi.

Art. 3.

Il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive avviene attraverso la concessione, da parte degli ispettorati o uffici derivati, del registro di lavorazione regolarmente vidimato.

Art. 4.

La dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio, che sarà rilasciata dagli stabilimenti di molitura per ogni partita di olive consegnata e disoleata, dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli *F* recati dal registro di lavorazione di cui al precedente art. 2.

I quantitativi di olive e di olio indicati nei modelli *F* e risultanti trascritti nei corrispondenti fogli del registro di lavorazione devono avere piena rispondenza con i quantitativi effettivamente prodotti ed ottenuti dalla disoleazione, la cui verifica ricade a carico anche del produttore olivicolo interessato, ai fini della concessione dell'aiuto.

La dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio (modello *F*) deve essere consegnata all'interessato e successivamente allegata alla relativa domanda di aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO A

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE
DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1982-83

UFFICIO DESTINATARIO	ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA	
	NUMERO DI PROTOCOLLO	NUMERO ISCRIZ. REGISTRO SOCI

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L'AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA *1982-83*
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA:

(QUADRO A) — le proprie generalità e la propria residenza

(QUADRO B) — i dati catastali dell'azienda da lui condotta in cui viene praticata la coltivazione olivicola;
— le superfici aziendali investite ad olivo **alla data del 31-10-1978;**
— le percentuali sul prodotto spettanti al sottoscritto.

(QUADRO C) — le generalità dei cointeressati al prodotto e le rispettive percentuali;
— le generalità dei proprietari dei fondi da lui condotti in affitto.

(QUADRO D) riservato ai non aderenti ad organizzazioni di produttori.
— i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte.

(QUADRO E) riservato agli aderenti ad organizzazioni di produttori
— i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte;
— i quantitativi di olio ottenuti.
— di impegnarsi a consentire il libero accesso sui propri fondi agli addetti alla verifica della consistenza olivicola aziendale, ai fini anche della realizzazione dello schedario olivicolo-nazionale.

QUADRO A

COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COMUNE DI NASCITA | PROV.

COMUNE DI RESIDENZA | PROV.

INDIRIZZO (CONTRADA, VIA O PIAZZA) | N. CIVICO

SPAZIO RISERVATO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI

DI CUI NUMERO DI OLIVI IN PRODUZIONE	PERCENTUALE SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE				
	PER FONDI IN CONDUZIONE SINGOLA (1)		PER FONDI IN CONDUZIONE ASSOCIATA (2)		
	in proprietà 100%	in affitto 100%	in proprietà %	in comp.tà %	in mezzadria in colonia %

NOTE: Nel caso di comproprietà, una sola persona dovrà figurare nel quadro «A» e sarà quella che firmerà la domanda ed alla quale saranno effettuati i relativi pagamenti. Le altre dovranno essere elencate al quadro «C» parte 2ª

1) Per ciascun fondo in conduzione singola, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in affitto), deve essere pari a 100%.
Per i fondi condotti in affitto indicare nel quadro «C» le generalità dei proprietari

2) Per ciascun fondo in conduzione associata, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in comproprietà, in colonia, in mezzadria), deve essere quella spettante al richiedente. La restante percentuale deve figurare nel quadro «C» nella colonna riservata alle percentuali spettanti ai cointeressati. La somma delle percentuali così indicate deve essere per ciascun fondo sempre uguale a 100%. Nel quadro «C» indicare anche le generalità dei cointeressati

3) In assenza di delega il richiedente avrà diritto solo alla riscossione della quota parte di aiuto a lui spettante in questo caso i cointeressati si riservano la possibilità di presentare, per proprio conto, la denuncia- domanda.

QUADRO D RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE Q.li Kg.

OLIVE MOLITE Q.li Kg.

MODELLI «F» ALLEGATI IN ORIGINALE N°

OLIVE VENDUTE Q.li Kg.

FATTURE ALLEGATE IN ORIGINALE N.°

MODELLI «F» DEL VENDUTO N.

QUADRO E RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE Q.li Kg.

OLIVE MOLITE Q.li Kg.

OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

MODELLI «F» ALLEGATI IN ORIGINALE N°

OLIVE VENDUTE DIRETTAMENTE AI FRANTOIANI Q.li Kg.

OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

FATTURE ALLEGATE IN ORIGINALE N.°

MODELLI «F» N.°

OLIVE VENDUTE Q.li Kg.

N° PIANTE OLIVE VENDUTE SU PIANTA

FATTURE ALLEGATI IN ORIGINALE N°

MODELLI «F» DEL VENDUTO N°

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DATA ....

ALLEGATO B

PROVINCIA

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

(art. 5 del D.L. 21 novembre 1967 n. 1051 e successive modificazioni - D.M. 28 settembre 1980)

Campagna olearia 1982/83 Registro n. ____________

CODICE FISCALE O PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta esercente il frantoio (1) ______________________________ Tel n ________
(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza del gestore di ditta individuale)

— eventuale nominativo del proprietario dello stabilimento se diverso dall'esercente ______________________________

Ubicazione del frantoio Provincia__________ Comune__________ Via o frazione______________ n.______ Tel. n.________

ATTREZZATURA DI IMPIANTO

n ________ vasc ________ da macina a n ________ molazze con capacità unitaria di carico di q li ________ di olive

n. ________ vasc ________ da rimacina a n. ________ molazze

n. ________ presse o superpresse di 1ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ presse o superpresse di 2ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ frangitor _____ a ciclo continu _____ a n. ________ linee del tipo ______________

Accessori (2) coclea per riempimento vasca . . . . ☐ lavatrice . . . . ☐

dosatrice automatica per pasta . . . . ☐ n.____ separator____ centrifug ____ per mosto ☐

dosatrice automatica per rimacino . . . . . . ☐ n.____ pomp____ per travaso olio . . . . . ☐

n.____ pomp____ con complessivi corpi ______ ☐ altri ______________

Potenzialità di lavorazione nelle 24 ore q li ____________ di olive

CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE

☐ Impianto prevalentemente attrezzato per il servizio di molitura a terzi e per la disoleazione delle olive acquistate.

☐ Impianto prevalentemente attrezzato per la lavorazione del prodotto del titolare del frantoio.

In caso di attività promiscua (olive del frantoiano produttore e olive di terzi) indicare nell'apposito riquadro la media annuale della quantità di olive prodotte in terreni del titolare del frantoio nell'ultimo biennio. | q.li ________ |

Obblighi:

Il sottoscritto dichiara che le indicazioni sopra riportate sono veritiere e si assume la piena responsabilità di quanto in esso dichiarato ai fini dell'applicazione del regime di riconoscimento dei frantoi e di tutte le altre sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Firma del titolare del frantoio ______________

Il presente registro consta di n. 30 gruppi da 4 fogli dei quali il primo è suddiviso in 6 cedole (modello F) e gli altri 3 costituiscono il registro di lavorazione. Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio Derivato.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione
o Ufficio derivato

____

N.B. Il titolare della Ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo Registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge

(1) In caso di ditte collettive, cooperative, Società, Enti, etc. indicare oltre alla denominazione dell'esercizio, anche le esatte generalità del legale rappresentante.

(2) Barrare il quadratino che interessa.

NOTE ESPLICATIVE ED ADEMPIMENTI PER LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Il presente registro di lavorazione delle olive, contrassegnato da apposito numero attribuito dall'AIMA, è composto da un primo blocco di n. 3 fogli bianchi costituenti il frontespizio ed un secondo blocco di 30 gruppi di 4 fogli (di colore diverso) di cui il primo formato da 6 cedole, da utilizzare per la registrazione delle singole operazioni di trasformazione delle olive e per la contestuale relativa attestazione di avvenuta disoleazione, nonché da n. 2 fogli autoricalcanti recanti ciascuno, in triplice copia, due modelli per i riepiloghi mensili di lavorazione.

Il frontespizio ed i fogli del registro sono stampati su carta speciale autoricalcante chimica; pertanto, dovendosi compilare ciascun foglio in vari esemplari, non deve essere utilizzato nessun altro tipo di carta copiativa o a ricalco.

Per evitare il ricalco anche dei fogli del registro successivi al quarto, è necessario inserire di volta in volta (dopo la quarta copia) l'apposito cartoncino di cui ogni registro è dotato.

Il primo foglio del frontespizio, che una volta compilato e sottoscritto dal titolare del frantoio vale anche come domanda per l'ottenimento del «visto», viene trattenuto dall'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio da questo derivato. La concessione del «visto» — che costituisce l'atto amministrativo di abilitazione a tenere la prescritta contabilità ed a rilasciare il modello F ai fini dell'aiuto alla produzione — è subordinata all'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio nonché all'assenza di sanzioni che abbiano comportato il diniego dell'anzidetta abilitazione per infrazioni commesse nel corso delle campagne precedenti. I responsabili degli uffici preposti al rilascio del registro, contrassegnato dal suddetto «visto», sono tenuti a far conoscere agli interessati le conseguenze impositive che possono derivare al frantoio da una inesatta dichiarazione dei dati indicati sul frontespizio del registro stesso.

I secondi esemplari del frontespizio, relativi ai registri di lavorazione rilasciati agli stabilimenti di molitura, devono essere trasmessi all'AIMA dall'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato entro quindici giorni dall'avvenuta consegna, accompagnati da una distinta nella quale devono essere indicati i numeri dei rispettivi registri.

L'ultima copia del frontespizio, da non staccare dal registro, resta al frantoiano.

Il primo foglio del registro reca n. 6 cedole, che devono essere utilizzate per il rilascio della dichiarazione di lavorazione di ogni singola partita di olive (mod. F) **ciascuna di esse va staccata lungo gli appositi bordi e consegnata al produttore immediatamente dopo l'avvenuta disoleazione** per essere, poi, allegata alla domanda di aiuto; gli altri 3 fogli rappresentano il registro di lavorazione per la contabilità di magazzino.

Entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le registrazioni, dovranno essere trasmesse:

a) all'AIMA - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata, tutte le prime copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «originale da trasmettere all'AIMA»;

b) al competente Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato tutte le seconde copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «copia per l'Ufficio provinciale».

In ordine all'adempimento di cui ai precedenti punti a) e b) si precisa che devono essere trasmessi i fogli di lavorazione che risultano utilizzati per intero alla fine di ogni mese e, cioè, quelli per i quali sono stati rilasciati tutti e sei i modelli F. Pertanto, i fogli non interamente utilizzati alla fine del mese saranno inclusi nella successiva trasmissione mensile.

Contestualmente alla trasmissione dei suddetti fogli del registro, dovranno essere inviati i relativi dati riassuntivi di lavorazione, utilizzando i prescritti modelli inseriti nel registro, i quali contengono anche la lettura di inizio e fine mese del contatore di energia elettrica (le fatture e documentazioni equivalenti rilasciate dall'ENEL dovranno essere accuratamente conservate ed esibite a richiesta degli addetti ai controlli). Ogni modello è contrassegnato dalla dicitura: «originale da trasmettere all'AIMA» «copia per l'Ufficio Provinciale» e «copia per i frantoiani».

Per quanto attiene poi specificatamente alle modalità di registrazione delle singole partite molite si precisa che:

— tutti i fogli del registro debbono riportare, possibilmente a mezzo timbro, l'indicazione del nome del gestore o ragione sociale dello stabilimento;

— tutti i modelli F devono riportare la denominazione dello stabilimento, possibilmente a mezzo timbro, e la firma del gestore e del produttore o acquirente delle olive;

— per l'esatta individuazione dei produttori, oltre al nome e cognome è necessario indicare anche il codice fiscale o la data di nascita;

— per le olive vendute è assolutamente necessario che il modello F sia intestato al nome del produttore delle olive

Si raccomanda di eseguire la registrazione con una penna a sfera, esercitando una certa pressione onde consentire una registrazione visibile anche nei fogli sottostanti

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ DI OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

COPIA PER L'UFFICIO PROVINCIALE

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐			
DATA	QUANTITÀ Q.li	Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li	Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li	Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

(firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

(firma)

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il 10 mo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese ________198__ dichiaro le seguenti risultanze:

Totale olive molite . . . . q li ________

Totale olio ricavato . . . . q li ________
di cui:
ceduto al frantoiano . . . . q li ________
(proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte, e da olio acquistato).

Totale sansa ricavata . . . . q li ________
di cui:
Sansa ritirata dai produttori di olive . . . . q li ________

Sansa inviata al sansificio . . . . q li ________

Sansa utilizzata nel frantoio . . . . q li ________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . kw/h ________

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . kw/h ________

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo

Data .... IL FRANTOIANO

N.B. I dati da trascrivere devono riguardare soltanto quelli relativi al **mese di riferimento.**

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il 10 mo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese ________198__ dichiaro le seguenti risultanze

Totale olive molite . . . . . q li ________

Totale olio ricavato . q li ________
di cui:
ceduto al frantoiano . . . . q li ________
(proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte, e da olio acquistato).

Totale sansa ricavata . q li ________
di cui:
Sansa ritirata dai produttori di olive q li ________

Sansa inviata al sansificio . q li ________

Sansa utilizzata nel frantoio . q li ________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . kw/h ________

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . . kw/h ________

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo.

Data .. IL FRANTOIANO

N B I dati da trascrivere devono riguardare soltanto quelli relativi al **mese di riferimento.**

(3931)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 luglio 1980.

Limite di localizzazione per il pagamento degli assegni di conto corrente postale e nuove modalità di spedizione degli assegni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 n. 14 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto l'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1973 e 30 dicembre 1974;

Ritenuta la necessità di snellire le procedure operative concernenti la predisposizione delle liste di localizzazione degli assegni di conto corrente postale;

Considerata la progressiva e costante svalutazione monetaria intervenuta negli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la necessità di rivalutare i limiti d'importo entro i quali tutti gli assegni di conto corrente postale, trasferibili e non trasferibili, sono riscuotibili presso qualsiasi ufficio p.t. ed oltre i quali essi sono riscuotibili soltanto in un determinato ufficio della località indicata dal traente;

Valutata l'opportunità di garantire maggiormente il recapito degli assegni ai rispettivi aventi diritto, modificando la attuali modalità di spedizione dei titoli, dopo l'apposizione del visto;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 4 giugno 1980 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Limite di localizzazione per il pagamento degli assegni di conto corrente postale

Tutti gli assegni di conto corrente postale, regolarmente vidimati, siano essi trasferibili o non trasferibili, sono riscuotibili presso qualunque ufficio postale del territorio nazionale, se di importo non eccedente lire 150.000, ovvero soltanto presso un determinato ufficio postale della località indicata dal traente, se di importo superiore a L. 150.000.

Art. 2.

Spedizione degli assegni da parte degli uffici conti correnti tradizionali

Tutti gli assegni, trasferibili o non trasferibili, tratti su conti non automatizzati, il cui importo non sia superiore a L. 150.000, sono spediti, dopo l'apposizione del visto, direttamente ai beneficiari o ultimi giratari con le modalità stabilite dai successivi articoli 4 e 5 del presente decreto.

Gli stessi assegni indicati nel precedente comma di importo superiore a L. 150.000 sono spediti ai rispettivi uffici postali designati per il pagamento, con le seguenti modalità:

a) in assicurazione, per il valore convenzionale di L. 200, se trattasi di assegni trasferibili;

b) in raccomandazione, se trattasi di assegni non trasferibili d'importo non eccedente L. 1.000.000;

c) in assicurazione, per il valore convenzionale di L. 200, se trattasi di assegni non trasferibili d'importo superiore a L. 1.000.000.

Art. 3.

Spedizione degli assegni e delle liste di localizzazione da parte dei centri compartimentali servizi bancoposta

Tutti gli assegni, trasferibili e non trasferibili, tratti su conti correnti automatizzati, sono spediti, dopo la apposizione del visto, direttamente ai beneficiari o ultimi giratari, con le modalità stabilite nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto.

Contemporaneamente i centri compartimentali servizi bancoposta trasmettono ai rispettivi uffici postali designati per il pagamento le liste di localizzazione contenenti la descrizione dei soli assegni di importo superiore a L. 150.000.

Art. 4.

Modalità per la spedizione degli assegni trasferibili ai rispettivi aventi diritto

Dopo l'apposizione del visto, ovvero dopo la registrazione sulle apposite scritture, tutti gli assegni trasferibili sono spediti ai rispettivi beneficiari o ultimi giratari con assicurata, per il valore convenzionale di L. 200, da parte degli uffici detentori dei conti traenti o degli uffici postali designati per il pagamento.

Art. 5.

Modalità di spedizione degli assegni non trasferibili ai rispettivi beneficiari

Dopo l'apposizione del visto, ovvero dopo la registrazione sulle apposite scritture, gli assegni non trasferibili sono spediti ai rispettivi beneficiari, da parte degli uffici detentori dei conti traenti o degli uffici postali designati per il pagamento, con le seguenti modalità:

a) in via ordinaria, quando sono di importo non superiore a L. 150.000;

b) in raccomandazione, quando sono di importo superiore a L. 150.000 fino ad un massimo di lire 1.000.000;

c) in assicurazione, per il valore convenzionale di L. 200, quando sono di importo superiore a L. 1.000.000.

Art. 6.

Norme applicabili

Restano valide, purché non incompatibili con quelle contenute nel presente decreto, tutte le altre disposizioni comprese nelle istruzioni di servizio e quelle emanate successivamente alla pubblicazione delle stesse istruzioni in materia di spedizione e recapito degli assegni di conto corrente postale.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 16 luglio 1980.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: DARIDA

(3688)

DECRETO 20 aprile 1982.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale ordinaria tematica per l'interno, dedicata a Tommaso Traetta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di un intero postale ordinario tematico dedicato a Tommaso Traetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1552 del 6 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale ordinaria tematica, da L. 200, per l'interno, dedicata a Tommaso Traetta.

Detta cartolina è stampata in calcografia e offset, su carta bianca, da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: un colore calcografico e quattro colori offset.

Descrizione: l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, comprende il ritratto del musicista, la leggenda « TOMMASO TRAETTA 1727 - 1779 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 »; in basso, a sinistra, è riportato un particolare della partitura dell'atto secondo dell'opera « Enea e Lavinia ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 24 Poste, foglio n. 175

(3933)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1982, n. 567.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Bernardetta Soubirous, vergine », in Roma.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 5 novembre 1975, integrato con altro decreto 12 luglio 1977 e con due dichiarazioni del 13 dicembre 1976 e 23 febbraio 1980, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Bernardetta Soubirous, vergine », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1982
Registro n. 17 Interno, foglio n. 333

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2160/82 della comissione, del 4 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2161/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2162/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2163/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2164/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2165/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2166/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1586/82 per quanto concerne la data limite per la conclusione di contratti di trasformazione per taluni ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2167/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/82 che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e per le ciliegie sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 2168/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1981/1982 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2483/81.

Regolamento (CEE) n. 2169/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa, per la campagna viticola 1982/1983, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati ai fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2170/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2171/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2172/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2173/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicata nel n. L 229 *del* 5 *agosto* 1982

(213/C)

Regolamento (CEE) n. 2174/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2175/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2176/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2177/82 della commissione, del 4 agosto 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1521/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2178/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2425/81 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2179/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 318/82 che fissa nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 2180/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 2181/82 della commissione, del 5 agosto 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1235/82 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2182/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2183/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2184/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2185/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2186/82 della commissione, del 26 luglio 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di frumento tenero per la Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2187/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2188/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2189/82 della commissione, del 5 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 231 *del* 6 *agosto* 1982.

(214/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982:

Margarita Vittorio, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Bibbiena stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guaragnella Carlo, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Calì Michele, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Vigneri Giovanni Giuseppe, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Parente Ferdinando notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Ascoli Satriano, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Minichiello Antonietta, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Latorraca Angelina, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

del Giudice Ennio, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Frattaminore, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Mercadante Francesco, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rotondo Alberto, notaio residente nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Scotti Galletta Maria, notaio nel comune di Sant'Arcangelo, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Iorio Leonardo, notaio residente nel comune di Napoli è trasferito nel comune di Torre del Greco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lojodice Federico, notaio residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Forenza, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Vomero Omero, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Di Martino Salvatore, notaio residente nel comune di Agliè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Fimiani Francesco, notaio residente nel comune di Tortorici, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Golia Vincenzo, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Aversa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marzano Maria, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Capua, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barbagli Nadio, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

De Virgiliis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Civitella del Tronto, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Nereto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Terribile Deodato, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Spinazzola stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(4040)

Annullamento di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 12 agosto 1982:

il decreto ministeriale 4 agosto 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fimiani Francesco nella sede di Laviano, distretto notarile di Salerno;

Calabrese Aniello, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 4 agosto 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Virgiliis Ornella Maria alla sede di Nereto, distretto notarile di Teramo.

(4041)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 16 giugno 1982, n 11666/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione italiana di atletica leggera di Roma la donazione della somma di L. 9.000.000 da destinare all'istituto di chimica biologica della predetta Università per l'attività di ricerca.

(3914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le comunali e le statali di due tratti di strada in comune di Camerino

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982 il tratto di strada statale n. 256 «Muccese» compreso tra le progressive chilometriche 7,200 e 10,500 è stato declassificato a comunale e consegnato al comune di Camerino (Macerata); la strada consortile esterna al comune di Camerino la quale collega la strada statale n. 256 tra le progressive chilometriche sopra specificate è classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statate n. 256 «Muccese»; la strada statale n. 256 «Muccese» in conseguenza della classifica di cui sopra modifica il suo caposaldo «Camerino» con «Variante di Camerino» ed altresì la sua estesa chilometrica che passa dagli attuali km. 38,700 a km. 37,016

(3967)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società «Cooperativa mineraria Pugnello - Società cooperativa a r.l.», in Arzignano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982, la società «Cooperativa mineraria Pugnello - Società cooperativa a r.l.», in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito dott. Mario Pagani il 4 febbraio 1964, rep. n. 11888, reg. soc. n. 4029, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mensi Gianfranco.

(3883)

Annullamento della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Imballaggi ed affini» a r.l., in Firenze, e della nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1982, il decreto ministeriale 20 novembre 1981, con il quale la società cooperativa «Imballaggi ed affini», società cooperativa a responsabilità limitata, in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Moradei Bruno, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(3965)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Flortis Zeta dell'impresa Orvital, in Milano.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982 è stata revocata su rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Flortis Zeta concessa all'impresa Orvital, in Milano, con decreto ministeriale 26 aprile 1973, n. 1197.

(4019)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241. — Data: 15 settembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bologna. — Intestazione: Vida Giuseppe, nato a Cremona il 27 ottobre 1933. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3966)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 maggio 1982 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1982, all'art. 2, nono rigo, dove è scritto: «... uno *dei due* membri...», leggasi: «.. uno *dei* membri...».

(3993)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione al Banco ambrosiano, società per azioni, in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività al Nuovo Banco ambrosiano, società per azioni, in Milano.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1982 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, e ha posto la stessa azienda in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 8 agosto 1982 dai commissari liquidatori del Banco ambrosiano, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, per la cessione di attività e passività al Nuovo Banco ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano;

Vista la deliberazione assunta in data 6 agosto 1982 dal consiglio di amministrazione del Nuovo Banco ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, per il rilievo di attività e passività del Banco ambrosiano in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'operazione è volta ad agevolare la liquidazione dell'azienda cedente e si inquadra nel piano di intervento a favore dei depositanti del Banco ambrosiano in liquidazione coatta amministrativa;

Si autorizza

il Banco ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività al Nuovo Banco ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, con le modalità enunciate nella citata deliberazione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione del Nuovo Banco ambrosiano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1982

Il Governatore: CIAMPI

(4064)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Verolanuova, Brescia e S. Genesio e Uniti

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17493: comune di Verolanuova (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 30 dicembre 1980, n. 98 e 4 marzo 1981 n. 8);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17495: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 442);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17499: comune di S. Genesio e Uniti (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 marzo 1981, n. 20);

(3789)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 15 luglio 1982, n. 14, 3° supplemento, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1981, n. ULA/A/1248/1199, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3890)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 15 luglio 1982, n 14, 2° supplemento, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. ULA/A/1248/2925/R.D., con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3891)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 73, IN NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia ginecologia;
un posto di assistente di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(542/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN ISILI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Giuseppe Calasanzio » di Isili.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Giuseppe Calasanzio » di Isili a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi mediche;
un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Isili (Nuoro).

(547/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 223 del 14 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 73 di Novi Ligure: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale paramedico e di personale amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822250)